

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA  
NONA COMMISSIONE – TIROCINIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE  
PRIMA SETTIMANA DI TIROCINIO RISERVATA AGLI UDITORI GIUDIZIARI  
NOMINATI CON D.M. 19 OTTOBRE 2004**

**Roma, 8-12 maggio 2006**

**L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL P.M.**

1. La gestione dei fascicoli e le scelte di priorità nella trattazione
2. Il concetto di notizia di reato, l'iscrizione e gestione della notizia di reato, i presupposti per l'iscrizione nel registro degli indagati
3. Il rapporto con la Polizia Giudiziaria: delega e direttive

*dott. Fabio De Cristofaro  
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli*

## LA GESTIONE DEI FASCICOLI E LE SCELTE DI PRIORITÀ NELLA TRATTAZIONE

L'assunzione delle funzioni in un Ufficio di Procura comporta:

1) l'assegnazione di un numero considerevole di fascicoli pendenti già "attivati" dal collega nel cui ruolo si subentra:

- fascicoli a carico di soggetti già identificati (con termine di indagine preliminare in corso oppure già scaduto)
- fascicoli a carico di ignoti
- fascicoli relativi a fatti non costituenti notizie di reato
- fascicoli relativi ad esposti "anonimi"

2) la gestione di decine di "carte" che pervengono quotidianamente che occorre imparare a gestire con celerità:

- "seguiti" di Polizia Giudiziaria
- notifiche di avvisi ex art. 415 bis c.p.p.
- "seguiti" di Segreteria

3) la ricezione di fascicoli che vengono assegnati ex novo:

- nuove assegnazioni
- fascicoli provenienti dal G.I.P.
- fascicoli restituiti dal G.U.P. o dal Giudice del dibattimento
- fascicoli provenienti da altra Autorità

Nel corso del tirocinio non sempre viene affrontato il problema dell'organizzazione dell'ufficio del P.M., con la conseguenza che ad un'approfondita conoscenza degli istituti processuali e sostanziali non sempre corrisponde da parte dell'uditore un'analoga capacità organizzativa: e spesso solo nelle ultime settimane, per non dire negli ultimi giorni, i colleghi chiedono ai magistrati affidatari qualche indicazione sui "primi passi" da compiere quando giungeranno nella sede di destinazione.

Lo scopo della presente relazione è proprio quello di fornire un quadro di ciò che è presente nell'ufficio del P.M. e di indicare un modello organizzativo che consenta di affrontare le prime settimane dell'attività lavorativa con maggiore consapevolezza e tranquillità.

## 1. I FASCICOLI PENDENTI

### **A) PROCEDIMENTI ISCRITTI A MODELLO 21**

Si tratta di procedimenti già “attivati” dal collega precedente assegnatario del “ruolo” in cui si subentra e per i quali si rende necessaria una “scelta” di priorità nella trattazione.

E’ opportuno ricordare che in ciascun ufficio giudiziario esistono delle “priorità”: è, pertanto, indispensabile la preventiva consultazione con il Procuratore della Repubblica per avere le necessarie indicazioni al riguardo.

E’, inoltre, opportuno avere un “cambio di consegne” con il collega precedente assegnatario del ruolo in modo che si possano ricevere le segnalazioni sui fascicoli di maggior rilievo da attivare con immediatezza.

**La gestione dei fascicoli iscritti a modello 21 avviene secondo un modello organizzativo di tipo cronologico e logico che è possibile riassumere come segue:**

- 1) sistemare i fascicoli secondo la data di iscrizione: in tal modo si ha un’idea più precisa della consistenza del ruolo e si consente alla Segreteria ed alla Polizia Giudiziaria di poter procedere all’inserimento dei “seguiti” con maggiore speditezza
- 2) visionare i singoli fascicoli partendo contemporaneamente dal faldone più antico e da quello più recente: in tal modo in un tempo ragionevolmente breve si realizza l’obiettivo di “conoscere” per grosse linee il ruolo e di stabilire le priorità nella trattazione
- 3) estrapolare dai faldoni, per formare un “*ruolo in evidenza*”, i fascicoli riguardanti:
  - a) i procedimenti con indagati sottoposti a misura cautelare
  - b) i procedimenti relativi a decessi (omicidi dolosi, preterintenzionali, colposi, suicidi)
  - c) i procedimenti con richieste di applicazione di misura cautelare in attesa del provvedimento del G.I.P.
  - d) i procedimenti di allarme sociale (rapine, estorsioni, usura, reati contro la P.A., art. 372 ed art. 368 c.p., art. 378 c.p., art. 476-480 c.p., art. 570-572 c.p., art. 583, 56-575 c.p., art. 608 c.p., tutti i reati sessuali)
  - e) i procedimenti in tema di reati ambientali
  - f) i procedimenti relativi agli infortuni sul lavoro di particolare gravità
  - g) i procedimenti con indagini disposte dal G.I.P. ex art. 409 c.p.p.
  - h) i procedimenti con reperti sottoposti a sequestro in custodia onerosa
  - i) i fascicoli per i quali vi è la richiesta di “*riferire*” del Procuratore
  - g) i fascicoli per i quali vi sono stati “*solleciti alla definizione*” dalle parti private
- 4) i fascicoli per i quali è decorso il termine di scadenza delle indagini preliminari richiedono una valutazione “*allo stato degli atti*” piuttosto rapida (o si esercita l’azione penale e, quindi, si procede con l’emissione dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. o si richiede l’archiviazione, con la possibilità che il G.I.P., non accogliendo la richiesta, indichi nuove indagini che saranno utilizzabili in dibattimento)
- 5) i fascicoli per i quali è prossima la scadenza del termine delle indagini preliminari: è opportuno che si proceda alla richiesta di proroga solo se ad una prima analisi ci si rende conto che è

opportuno “andare avanti” per evitare di “ingolfare” la segreteria con decine e decine di richieste di proroga

6) i fascicoli con avvisi ex art. 415 bis c.p.p. già notificati devono essere attivati con rapidità procedendo all’interrogatorio eventualmente richiesto dal difensore oppure all’esercizio dell’azione penale

7) i fascicoli con termine di prescrizione in scadenza costituiscono il problema di maggior rilievo da affrontare: in questa sede deve richiamarsi l’attenzione sulla necessità, almeno per quei procedimenti di particolare rilievo ed importanza, di interrompere con immediatezza il termine di prescrizione procedendo all’emissione dell’invito a comparire dell’indagato innanzi al P.M. per rendere l’interrogatorio

\* \* \*

## **B) PROCEDIMENTI ISCRITTI A MODELLO 44**

Si tratta dei procedimenti a carico di “ignoti” per i quali deve supporre che il collega precedente assegnatario abbia attivato le indagini in quanto in caso contrario in assenza di concreti spunti investigativi si procederà con immediatezza alla richiesta di archiviazione ai sensi dell’art. 415 c.p.p.

**La gestione dei fascicoli iscritti a mod. 44 avviene, schematicamente, come segue:**

1) fascicoli a carico di “ignoti” per i quali sono state attivate indagini con il termine di scadenza ex art. 415 co. 1 c.p.p. ormai decorso: tali procedimenti richiedono una valutazione “*allo stato degli atti*” piuttosto rapida (o è stato identificato l’autore del reato e si procede all’iscrizione a modello 21 oppure si richiede l’archiviazione, con la possibilità che il G.I.P., non accogliendo la richiesta, ordini che il nominativo del soggetto al quale attribuire il reato sia iscritto a modello 21)

2) fascicoli a carico di “ignoti” per i quali sono state attivate le indagini con il termine di scadenza prossimo: in tali procedimenti occorre è opportuno che si proceda alla richiesta di proroga ai sensi dell’art. 415 c.p.p. solo se ad una prima analisi ci si rende conto che è opportuno “*andare avanti*” per evitare di “ingolfare” la segreteria con decine e decine di richieste di proroga (il problema di maggior rilievo riguarda i procedimenti relativi al reato di ricettazione di assegni bancari, solitamente iscritti a mod. 44 per l’art. 648 c.p. e le cui indagini richiedono solitamente molto tempo)

\* \* \*

## **C) PROCEDIMENTI ISCRITTI A MODELLO 45 (F.N.C.R.)**

Il tema della gestione dei fascicoli iscritti a modello 45 deve essere affrontato con il tema dell’iscrizione della notizia di reato.

I “*fatti non costituenti notizie di reato*” sono le cosiddette “*pseudo-notizie di reato*” ossia di quei fatti che neppure astrattamente possono essere qualificati come “notizia di reato”.

In ogni ufficio giudiziario i “*fatti non costituenti notizie di reato*” sono gestiti secondo prassi talvolta molto differenti: si immagini, a titolo di esempio, la notizia relativa ad un suicidio, che può essere iscritta a modello 45 ed autoarchiviata oppure a mod. 44 ipotizzando il reato di cui all’art. 580 c.p. (istigazione al suicidio) a carico di ignoti e, quindi, inviata al G.I.P. con richiesta di archiviazione.

In estrema sintesi, deve ricordarsi che i “*fatti non costituenti notizie di reato*” sono quelle querele, denunce, esposti, missive varie, trasmissione di referti medici dai quali non è neppure astrattamente ipotizzabile (ossia neanche “nelle intenzioni” del soggetto che ha inviato la denuncia) che si sia innanzi ad un fatto costituente reato.

In tali ipotesi il procedimento sarà “*autoarchiviato agli atti dell’Ufficio*” senza che venga trasmesso al G.I.P. (e solitamente l’autoarchiviazione è sottoposta al “visto” del Procuratore della Repubblica oppure del Procuratore Aggiunto)

Le ipotesi di “*autoarchiviazione*”, quindi, sono le seguenti:

- 1) perquisizioni domiciliari con esito negativo eseguite dalla Polizia Giudiziaria per la ricerca di armi
- 2) lesioni dovute a cadute accidentali
- 3) lesioni dovute ad ingestione accidentale di farmaci in dose superiore a quella terapeutica
- 4) decesso per cause naturali (si pensi al decesso di una persona per una grave malattia terminale)
- 5) suicidio (quando non sono ipotizzabili, neppure in via astratta, responsabilità di terzi, altrimenti è necessaria l’iscrizione a modello 44 o modello 21 per l’art. 580 c.p. anche perché in tali casi si deve procedere all’autopsia e solitamente all’accertamento tossicologico)

E’ evidente che in presenza delle suddette “*pseudo-notizie di reato*”:

- il P.M. potrà svolgere limitate indagini al solo ed esclusivo fine di verificare se, appunto, si sia effettivamente innanzi ad “fatto non costituente notizia di reato” (ad esempio: escutare il soggetto che ha riportato le lesioni per accertare che esse sono dovute ad una caduta accidentale oppure ad una ingestione accidentale di farmaci; escutare i familiari od il medico del deceduto per accertare che la causa del decesso è stata, appunto, la grave patologia di cui il paziente era affetto)

- il P.M. non può, invece, compiere atti di indagine più “invasivi” (ad esempio una perquisizione, un sequestro, un’articolata delega d’indagini alla P.G. che preveda l’escussione di molti soggetti) dovendosi ritenere in tale ipotesi che si sia al di fuori delle ristrette ipotesi di “*pseudo-notizie*” sopra indicate

Volendo, invece, schematizzare le ipotesi in cui non deve procedersi all’iscrizione a modello 45 possono ricordarsi i seguenti “*casi problematici*”, ossia quelli in cui ci si trovi innanzi:

- ad una “*querela incomprensibile*” nella quale, comunque, può desumersi che “nelle intenzioni” del querelante si richiede la punizione di un soggetto per aver “fatto qualcosa di illecito”: in tali casi dovrà iscriversi a modello 21 oppure 44 (ad esempio per il reato di cui all’art. 640 c.p.) e richiedere al G.I.P. l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato

- ad un esposto nel quale si lamentano “*comportamenti scorretti*” di pubblici amministratori, omissioni, ritardi, abusi e così via: in tali casi dovrà iscriversi a modello 21 oppure 44 (ad esempio

per l'art. 323 c.p. oppure 328 c.p.) e richiedere al G.I.P. l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato

- ad un "*referto medico*" nel quale non si comprende con immediatezza se, ad esempio, la ferita riportata dal lavoratore è dovuta a violazione della normativa antinfortunistica oppure ad una mera distrazione (ad esempio, il soggetto si è tagliato il dito mentre sbucciava una mela durante la pausa pranzo): in tali casi dovrà iscriversi a modello 21 oppure 44 (ad esempio per l'art. 590 c.p.) e richiedere al G.I.P. l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato

- a "*missive inviate per conoscenza*" relative a vertenze sindacali, a segnalazioni nei confronti della P.A., a missive di "messe in mora" di amministratori pubblici e così via: in tali casi occorrerà preferire la via dell'iscrizione a modello 21 oppure 44 (ipotizzandosi nelle intenzioni di chi ha inviato l'atto un comportamento "truffaldino" od "omissivo") e richiedere al G.I.P. l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato

- ad informative di reato con le quali la P.G. comunica che un soggetto non ha rispettato l'obbligo di presentazione quotidiano alla Polizia Giudiziaria, oppure di aver citato un soggetto per procedere all'escussione e questi non si è presentato: in tali casi la segnalazione avviene, almeno "nelle intenzioni" della Polizia Giudiziaria, ipotizzandosi a carico del soggetto comportamenti "omissivi" nei confronti dell'obbligo di comparizione ricevuto e dovrà, quindi, iscriversi a modello 21 (ad esempio per l'art. 650 c.p.) e richiedere al G.I.P. l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato

- a querele di privati nei confronti di agenzie di pratiche auto, di concessionarie, di altri soggetti privati che non hanno proceduto al trasferimento della proprietà di un veicolo oppure, più in generale, di "*casi di inadempimento contrattuale*": in tali ipotesi la denuncia-querela viene presentata, almeno "nelle intenzioni" del denunciante, ritenendosi configurabile a carico del querelato condotte "truffaldine" e dovrà, quindi, iscriversi a modello 21 oppure 44 (per l'art. 640 c.p.) e richiedere al G.I.P. l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato

**In nessun caso, comunque, deve procedersi all'iscrizione a modello 45 di una querela, una denuncia, un esposto, una missiva del contenuto più vario possibile quando il denunciante ha richiesto di essere avvisato della richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 408 c.p.p.**

Ed infatti in tali ipotesi non può procedersi all'autoarchiviazione del procedimento "*agli atti dell'Ufficio*" in quanto vi è la necessità di inviare gli atti al G.I.P. per la deliberazione sulla richiesta di archiviazione ed il G.I.P., in caso di opposizione della persona offesa, deve fissare l'udienza camerale dando avviso alla p.o. ed al soggetto indagato (se identificato).

**La gestione dei fascicoli iscritti a mod. 45 avviene, schematicamente, come segue:**

1) fascicoli registrati a modello 45 contenenti le "*psuedo-notizie di reato*" sopra elencate: si procede alla "*autoarchiviazione agli atti dell'ufficio*" con il "visto" del Procuratore della Repubblica oppure del Procuratore Aggiunto

2) fascicoli registrati a modello 45 ma che, in seguito alla limitate indagini esperite si verifica che, appunto, non si sia innanzi ad un mero "*fatto non costituente notizia di reato*": si procede al "passaggio" di modello disponendo l'iscrizione del fascicolo a modello 21 oppure 44 per il reato che è emerso (si pensi ad una caduta accidentale che si accerta essere, in realtà, un'aggressione

effettuata con un'arma; oppure ad una ingestione accidentale di farmaci che si accerta essere, in realtà, un tentativo di omicidio)

3) fascicoli registrati a modello 45 da altro collega di cui, però, non se ne condivide l'iscrizione perché, ad esempio, si ritiene essere innanzi ad una delle ipotesi sopra ricordate di fatti che sia pure astrattamente possono considerarsi "notizia di reato": si procede al "passaggio" di modello disponendo l'iscrizione del fascicolo a modello 21 oppure 44 per il reato astrattamente ipotizzabile ed a formulare, quindi, al G.I.P. la richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato

4) fascicoli registrati a modello 45 ma contenenti una querela, una denuncia, un esposto, una missiva con la richiesta di essere avvisato in caso di archiviazione ai sensi dell'art. 408 c.p.p.: si procede al "passaggio" di modello disponendo l'iscrizione del fascicolo a modello 21 oppure 44 per il reato astrattamente ipotizzabile ed a formulare, quindi, al G.I.P. la richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato dando avviso alla p.o. ai sensi dell'art. 408 c.p.p.

In definitiva la presenza in un "ruolo" di numerosi fascicoli iscritti a modello 45 appare senza dubbio superabile e la definizione di tali procedimenti può avvenire, seguendo il semplice modello organizzativo sopra indicato, in tempi molto rapidi.

\* \* \*

#### **D) PROCEDIMENTI ISCRITTI A MODELLO 46 (ANONIMI)**

Si tratta dei procedimenti iscritti in seguito alla ricezione di un esposto "anonimo" ossia di uno scritto la cui fonte non è stata possibile identificare.

Si tratta solitamente di lettere pervenute a mezzo posta senza l'indicazione del mittente o che recano come mittente un nome di fantasia.

L'art. 333 co. 3 c.p.p. e l'art. 240 c.p.p. prevedono che tali scritti non possono essere acquisiti né utilizzati salvo che:

- costituiscano il corpo del reato
- provengano comunque dall'imputato

#### **La gestione dei fascicoli iscritti a mod. 46 avviene, schematicamente, come segue:**

1) occorre in via preliminare verificare se sia possibile identificare il soggetto che ha redatto la missiva "anonima" pervenuta: in altri termini la prima delega d'indagine avrà ad oggetto solo ed esclusivamente l'eventuale "rintraccio" del soggetto che potrebbe aver scritto la missiva sulla scorta dei dati che emergono dal documento (ad esempio, l'indicazione del "mittente" che compare sulla busta, il nominativo che compare sul documento, il nominativo che compare sulla "carta intestata" e così via)

2) se l'autore dello scritto "anonimo" viene identificato dalla Polizia Giudiziaria delegata la denuncia sarà "trattata" come se si trattasse di una normale denuncia depositata da un soggetto privato e, quindi, si procederà al "passaggio" di modello disponendo l'iscrizione del fascicolo a

modello 21 oppure modello 44 per il reato astrattamente configurabile [sono molto rari i casi di “passaggio” di modello ed iscrizione dell’anonimo a modello 45]

3) se l’autore dello scritto “anonimo” non viene identificato dalla Polizia Giudiziaria delegata e non emergono concreti “spunti investigativi” il fascicolo registrato a modello 46 sarà “*autoarchiviato agli atti dell’Ufficio, in quanto la genericità di quanto indicato nell’esposto “anonimo” non consente alcun utile esperimento di investigazioni*”

4) se l’autore dello scritto “anonimo” non viene identificato dalla Polizia Giudiziaria delegata ma emergono concreti “spunti investigativi” dovrà procedersi:

a) a formare un autonomo procedimento, da iscrivere a modello 44 per il reato astrattamente configurabile, utilizzando lo “spunto investigativo” fornito dall’anonimo [sono molto rari i casi di iscrizione a modello 21 e modello 45]

b) ad “*autoarchiviare*” il fascicolo iscritto a mod. 46 ed alla trasmissione in archivio “*per la definitiva conservazione*”

Il sistema appare piuttosto complesso ma così non è: si allegano, al riguardo, alcuni “*modelli*” dai quali può rilevarsi che la gestione di tali procedimenti è in realtà molto semplice e schematica.

In definitiva la presenza in un “ruolo” di numerosi fascicoli iscritti a modello 46 appare senza dubbio superabile e la definizione di tali procedimenti può avvenire, seguendo il semplice modello organizzativo sopra indicato, in tempi molto rapidi.

Delega d'indagine avente ad oggetto solo ed esclusivamente l'eventuale "rintraccio" del soggetto che potrebbe aver scritto la missiva sulla scorta dei dati che emergono dal documento

COMMISSARIATO P.S. \_\_\_\_\_

- Si prega:

1) voler identificare (al fine di accertare se trattasi di persona effettivamente esistente) tal "*GARZIA MARINA, res. Napoli alla via S. Gennaro ad Antignano nr. 55*" ed assumerlo a s.i.t. al fine di accertare se abbia effettivamente sottoscritto l'esposto "anonimo" pervenuto a mezzo posta a questa A.G.

2) qualora il prevenuto dovesse risultare **persona inesistente** oppure dovesse dichiarare di non aver sottoscritto l'esposto anonimo si vorrà notiziare del fatto questo P.M. senza svolgere alcuna ulteriore indagine

3) qualora il prevenuto dovesse risultare essere **persona effettivamente esistente e dovesse confermare di aver sottoscritto l'esposto anonimo** in oggetto, si vorrà notiziare della circostanza questa P.M. senza svolgere, per il momento, indagini (seguirà separata delega d'indagine)

- Risposta per maggior celerità al fax 081.223.6113

Si ringrazia.

Si prega notiziare direttamente questo P.M. **dott. Fabio De Cristofaro**, Centro Direzionale di Napoli – Isola E/5, sezione 7<sup>a</sup>, piano 6<sup>o</sup>, stanza 33/f.

Napoli, li \_\_\_\_\_

IL PUBBLICO MINISTERO

Se l'autore dello scritto "anonimo" viene identificato dalla Polizia Giudiziaria delegata la denuncia sarà "trattata" come se si trattasse di una normale denuncia depositata da un soggetto privato e, quindi, si procederà al "passaggio" di modello disponendo l'iscrizione del fascicolo a modello 21 oppure 44 per il reato astrattamente configurabile

### **IL P.M.**

- Letti gli atti del procedimento penale nr. 304562/06 mod. 46
- rilevato che in seguito alle indagini esperite dalla Polizia Giudiziaria è emerso che l'esposto pervenuto a mezzo posta a questa A.G. è stato inviato da soggetto determinato, ossia GARZIA MARINA compiutamente identificata in atti

### **D I S P O N E**

isciversi il presente procedimento a modello 44 come segue:

- **ignoti**
- **art. 328 c.p., in Napoli il 20.02.2006**
- **persona offesa: GARZIA MARINA, n. Napoli il 07.11.1947**

Manda alla Segreteria per l'adempimento.

Napoli, li \_\_\_\_\_

**IL PUBBLICO MINISTERO**

Se l'autore dello scritto "anonimo" non viene identificato dalla Polizia Giudiziaria delegata e non emergono concreti "spunti investigativi" il fascicolo registrato a modello 46 sarà "autoarchiviato agli atti dell'Ufficio, in quanto la genericità di quanto indicato nell'esposto "anonimo" non consente alcun utile esperimento di investigazioni"

**IL P.M.**

- Letti gli atti del procedimento penale nr. 304562/06 mod. 46
- rilevato che in seguito alle indagini esperite dalla Polizia Giudiziaria non è stato possibile identificare il soggetto che ha inviato a questa A.G. l'esposto in atti
- rilevato che in esso è contenuto un esposto che deve considerarsi un documento "anonimo" che non costituisce né corpo del reato né cosa che provenga da un soggetto identificato
- rilevato, altresì, che l'estrema genericità di quanto ivi indicato non consente alcun utile esperimento di investigazioni

**DISPONE**

***L'autoarchiviazione del procedimento "agli atti dell'Ufficio"***

Manda la Segreteria per il "visto" di competenza del Procuratore Aggiunto.

Napoli, li \_\_\_\_\_

**IL PUBBLICO MINISTERO**

Se l'autore dello scritto "anonimo" non viene identificato dalla Polizia Giudiziaria delegata ma emergono concreti "spunti investigativi" dovrà procedersi:

a) a formare un autonomo procedimento, da iscrivere a modello 44 per il reato astrattamente configurabile, utilizzando lo "spunto investigativo" fornito dall'anonimo [sono molto rari i casi di iscrizione a modello 21 e 45]

b) ad "autoarchiviare" il fascicolo iscritto a mod. 46 ed alla trasmissione in archivio "per la definitiva conservazione"

### **IL P.M.**

- Letti gli atti del procedimento nr. 402724/05 mod. 46

- rilevato che in esso è contenuto un esposto che deve considerarsi un documento "anonimo" che non costituisce né corpo del reato né cosa che provenga da un soggetto identificato

- ritenuto che, comunque, appare opportuno esperire ulteriori indagini in ordine alla vicenda ivi indicata con riferimento alla presunta omessa assegnazione da parte del Comune di NAPOLI degli alloggi di cui al patrimonio edilizio previsto dalla legge nr. 120 del 1987;

### **D I S P O N E**

1) stralciarsi dal procedimento in oggetto copia del presente provvedimento da iscriversi a mod. 44 per il reato di cui all'art. 328 c.p., in Napoli l'01.01.2005

2) trasmettersi il procedimento nr. 402724/05 mod. 46 in archivio per la definitiva conservazione

Manda alla Segreteria per il "visto" di competenza del Procuratore Aggiunto.

Napoli, li \_\_\_\_\_

**IL PUBBLICO MINISTERO**

## 2. LE “CARTE” CHE PERVENGONO QUOTIDIANAMENTE

### **A) SEGUITI DI POLIZIA GIUDIZIARIA**

Occorre distinguere:

1) esiti delle indagini effettuate dalla Polizia Giudiziaria in seguito alle “deleghe d’indagine” effettuate dal collega precedente assegnatario del procedimento oppure in seguito a deleghe disposte nel fascicolo in prima assegnazione.

Tali “*esiti di indagine*” devono essere visionati dal P.M. prima del loro materiale inserimento nel fascicolo al fine di poter stabilire una “priorità” (es. sull’esito di indagine di rilievo occorre apporre una indicazione del tipo “urgente” in modo che esso venga inserito con immediatezza ed il relativo fascicolo venga sottoposto in visione al P.M. in giornata mentre l’esito di indagine “ordinario” sarà inserito nel fascicolo e sottoposto in visione al P.M. nei tempi ordinari)

2) note interlocutorie effettuate dalla Polizia Giudiziaria (si pensi ad una delega sollecitata in cui la P.G. rappresenta che “... *le indagini delegate sono in corso e saranno concluse a breve*” oppure che “... *il punto 1) della delega è stato evaso e si fornirà riscontro agli altri punti in tempi brevi*”); Tali “*note interlocutorie*” possono essere “gestite” direttamente dalla Polizia Giudiziaria assegnata al P.M. che procederà direttamente all’inserimento nel fascicolo

3) seguiti “per conoscenza” effettuati dalla Polizia Giudiziaria (si pensi ad una delega in materia di ricettazione di assegni: la P.G. comunica che il “giratario per l’incasso” è stato escusso e comunica al P.M. “*per conoscenza*” di aver proceduto a sub-delegare l’escussione dei successivi giratari ad altro ufficio di P.G. competente per territorio)

Tali “*seguiti per conoscenza*” possono essere “gestiti” direttamente dalla Polizia Giudiziaria assegnata al P.M. che procederà direttamente a predisporre il “sollecito” nei confronti della P.G. sub-delegata (sollecito che, poi, sarà firmato dal P.M.)

### **Chi gestisce ed inserisce nel fascicolo del P.M. i “seguiti di Polizia Giudiziaria”?**

Se consideriamo che si tratta di atti di indagine che comportano una valutazione delle investigazioni delegate ed una valutazione degli esiti delle stesse è evidente che tale compito potrà essere affidato alla Polizia Giudiziaria assegnata al P.M.

\* \* \*

### **B) NOTIFICHE DEGLI AVVISI EX ART. 415 BIS C.P.P.**

Si tratta delle notifiche all’indagato ed al difensore dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. emesso dal P.M..

Occorre inserire tali notifiche nel fascicolo del P.M. con una certa rapidità in quanto se la notifica non è andata a buon fine occorre o completare la procedura ex art. 161 c.p.p. oppure, in

assenza di verbale di lezione di domicilio ex art. 161 c.p.p., disporre nuove ricerche ai fini dell'eventuale emissione del decreto di irreperibilità.

**Chi gestisce ed inserisce nel fascicolo del P.M. le “notifiche degli avvisi ex art. 415 bis c.p.p.”?**

Se consideriamo che si tratta di verificare con molta attenzione se la notifica è andata a buon fine dobbiamo concludere che è compito del P.M.

Può ipotizzarsi di affidare l'inserimento delle notifiche degli “avvisi ex art. 415 bis c.p.p.” al Cancelliere solo dopo aver verificato che questi conosca bene la disciplina delle notifiche oppure dopo che il P.M. abbia controllato la regolarità (od il difetto) della notifica.

La centralità del tema della notifica degli atti induce a riepilogare le principali regole secondo lo schema di seguito allegato.

### **C) SEGUITI DI SEGRETERIA**

Si tratta di una “massa” di carte molto eterogenea che occorre schematizzare:

- istanze di liquidazione di compensi dei custodi giudiziari, dei consulenti tecnici etc.
- notifiche di atti di segreteria (es. notifica all'indagato ed al consulente dell'avvenuto deposito del decreto di liquidazione)
- ordini di servizio, circolari interne, turni di servizio
- seguiti di Polizia Giudiziaria momentaneamente non inseriti (ad es. perché il fascicolo è già stato definito oppure è “fuori posto” etc.)
- notifiche di atti diretti al P.M. (es. fissazione camere di consiglio da parte del Giudice, avviso di fissazione di udienza dibattimentale in seguito a rito immediato etc.)

**Chi gestisce ed inserisce nel fascicolo del P.M. i “seguiti di segreteria”?**

Se consideriamo che si tratta di atti sui quali occorre quasi sempre una verifica al “registro generale” dello “stato” del procedimento è evidente che tale compito è esclusivo del Cancelliere

Qualora, invece, si sia in presenza di una richiesta proveniente da altra A.G. di poter avere in visione un fascicolo o di poter ricevere copia degli atti l'istanza deve essere preventivamente visionata ed autorizzata dal P.M.

# NOTIFICHE

## 1. ART. 157 C.P.P.: LA PRIMA NOTIFICA

- La prima notifica si esegue mediante consegna dell'atto "*in mani proprie*" del destinatario
- La prima notifica può eseguirsi anche in mani di persona "*convivente*" con il destinatario della notifica stessa e "*capace*" a riceverla (non deve trattarsi di un minorenne)
- La prima notifica si può eseguire mediante consegna dell'atto al "*portiere dello stabile*" con successivo invio della "*raccomandata con ricevuta di ritorno*"  
Quando perverrà la "ricevuta di ritorno" occorrerà verificare:
  - se l'atto è stato ritirato (dal destinatario o da persona capace e convivente)
  - se l'atto non è stato ritirato (ed in questo caso la notifica non è andata a buon fine)
- Può capitare che l'ufficiale giudiziario accerti presso l'abitazione dell'indagato una momentanea assenza: in tal caso
  - deve ripetere l'accesso due volte in due orari diversi
  - se non è possibile notificare l'atto "*in mani proprie*" oppure di "*persona capace e convivente*" oppure del "*portiere dello stabile*" l'ufficiale giudiziario procede ad inviare "*raccomandata con cartolina di ritorno*" (è il caso tipico dello stabile senza il portiere)
- Se l'indagato è detenuto (in carcere od agli arresti domiciliari) la prima notifica si esegue mediante consegna "*in mani proprie*" del destinatario
- Se l'indagato presta servizio militare l'atto da notificare si consegna in mani o presso l'ufficio del Comandante
- La notifica al difensore è eseguita "*in mani proprie*" od in mani di soggetto "*incaricato alla ricezione*"; più rare le ipotesi di consegna al portiere dello stabile che non sia anche "*incaricato alla ricezione*" ed in tale caso occorre l'invio della "raccomandata con ricevuta di ritorno"

## 2. ART. 161 C.P.P.: IPOTESI PREFERIBILE

- L'elezione di domicilio ex art. 161 c.p.p. "*fotografata*" il domicilio dell'indagato/imputato e lo vincola per tutte le fasi del procedimento
- Sin dal compimento del primo atto d'indagine quindi, la P.G., il P.M. ed il GIUDICE devono invitare l'indagato a dichiarare o a eleggere domicilio ex art. 161 c.p.p.
- NOTA: l'indagato deve espressamente essere reso edotto:
  - dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto
  - dell'obbligo di completezza del domicilio dichiarato o eletto
  - che se non dichiara il mutamento del domicilio o ha indicato un domicilio non completo (con la conseguenza che le notifiche non sono andate a buon fine) l'atto sarà notificato al difensore
- Se l'indagato rifiuta di eleggere domicilio deve esserne fatta menzione nel verbale ("*si dà atto che la persona sottoposta alle indagini rifiuta di dichiarare od eleggere domicilio ex art. 161 c.p.p.*")
- Il domicilio dichiarato od eletto ex art. 161 c.p.p. deve essere in territorio italiano (non è valida, pertanto, l'elezione di domicilio ex art. 161 c.p.p. presso le Ambasciate)
- NOTA: l'indagato sottoposto a misura cautelare al momento della scarcerazione deve eleggere domicilio ex art. 161 c.p.p. presso l'Ufficio Matricola della Casa Circondariale

### 3. LE RICERCHE EX ART. 159 C.P.P.

Occorre procedere come segue:

- a) cercare di notificare l'atto presso il “*domicilio anagrafico*” che risulta dal certificato di residenza oppure al “*domicilio di fatto*” che emerge dagli atti
- b) in caso di omessa notifica occorre delegare la Polizia Giudiziaria ad effettuare nuove ricerche
  - presso il “*domicilio anagrafico*”
  - presso tutti i “*domicili di fatto*” conosciuti o che emergono dalle indagini
  - presso il luogo ove il soggetto svolge attività lavorativa
  - presso ogni altro luogo comunque conosciuto e che emerga dagli atti
- c) se tutte le ricerche della Polizia Giudiziaria sono negative, occorre verificare se l'indagato non si sia trasferito all'estero (lo desumiamo dal certificato di residenza)
- d) a questo punto occorre richiedere un certificato del “*C.E.D. dell'Amministrazione Penitenziaria*” per verificare se il soggetto sia detenuto in carcere oppure agli arresti domiciliari: in tal caso occorre notificare l'atto presso la Casa Circondariale od il luogo di detenzione domiciliare
- e) se dal certificato del C.E.D. emerge che il soggetto al momento della scarcerazione ha eletto domicilio (nel procedimento che lo vedeva detenuto) occorre comunque estendere le ricerche di Polizia Giudiziaria anche a tale nuovo domicilio
- f) quando tutte le ricerche sono negative è possibile dichiarare l'irreperibilità ex art. 159 c.p.p.: le notifiche saranno quindi effettuate all'indagato mediante consegna di copia dell'atto al difensore
  - NOTA: tutte le ricerche dovranno essere ripetute per ciascuna fase del procedimento e, quindi, esse dovranno essere ripetute dal G.I.P. all'esito dell'udienza preliminare, dal Tribunale all'esito del processo di primo grado in caso di contumacia, e così via

### 4. LA NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA

- L'unica particolarità è che per la p.o. non devono effettuarsi “nuove ricerche” ma in caso di irreperibilità l'atto viene notificato mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 154 c.p.p.
- Se la persona offesa ha nominato un difensore di fiducia la notifica si esegue mediante consegna dell'atto al difensore ai sensi dell'art. 33 disp. att. c.p.p.
- In taluni casi quando sono molte le persone offese si segue la procedura di cui all'art. 155 c.p.p. (pubblici annunci)
- Se la persona offesa risiede all'estero e la Polizia Giudiziaria non ha proceduto al momento della ricezione della denuncia a fargli eleggere un domicilio in Italia ai sensi dell'art. 154 c.p.p. occorre notificargli l' “*invito ad eleggere domicilio in Italia*” da tradurre nella lingua conosciuta dallo straniero

### 5. LA NOTIFICA ALL'INDAGATO RESIDENTE ALL'ESTERO

- Occorre innanzitutto precisare che ciò si accerta o mediante acquisizione del certificato dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) oppure in seguito ad indagini di Polizia Giudiziaria
- Se è stata effettuata l'elezione di domicilio ex art. 161 c.p.p. poco importa che l'indagato risieda all'estero poiché il suo domicilio per il nostro procedimento è ormai “fotografato”

- Se non vi è stata l'elezione di domicilio ex art. 161 c.p.p. occorre seguire la procedura di cui all'art. 169 c.p.p. ossia inviare una "*raccomandata con ricevuta di ritorno*" con invito all'indagato di eleggere domicilio per le notifiche in Italia entro 30 giorni dalla ricezione con avviso che in caso di mancata elezione di domicilio le notifiche saranno effettuate mediante consegna dell'atto al difensore.
- Se dagli atti emerge che l'indagato non conosce la lingua italiana l'avviso ex art. 169 c.p.p. dovrà essere tradotto nella lingua conosciuta dal destinatario
- Se la "*raccomandata con ricevuta di ritorno*" giunge al destinatario non ci sono problemi: occorrerà attendere, come detto, 30 giorni dalla ricezione e, quindi, procedere alla notifica degli atti al domicilio eletto in Italia oppure, in assenza, al difensore.
- Se, però, la "*raccomandata con ricevuta di ritorno*" non giunge al destinatario occorre:
  - delegare l'INTERPOL per effettuare nuove ricerche dell'indagato all'estero
  - in caso di positivo rintraccio occorre inviare l'avviso ex art. 169 c.p.p.
  - in caso di mancato rintraccio occorre acquisire un certificato del C.E.D. dell'Amministrazione Penitenziaria
  - infine, dichiararne l'irreperibilità e procedere alle notifiche mediante consegna al difensore

## **6. L'ART. 157 CO. 8 BIS C.P.P.**

- Con tale comma è stata introdotta una "*domiciliazione ex lege*" degli atti per l'indagato/imputato che abbia un difensore di fiducia: in tal caso la notifica successiva alla prima (che deve sempre avvenire nelle forme indicate dall'art. 157 c.p.p.) è effettuata presso il difensore di fiducia fatta salva l'ipotesi in cui il difensore abbia espressamente rifiutato tale "*domiciliazione ex lege*".
- Il problema si complica, però, quando l'indagato ha eletto domicilio ex art. 161 c.p.p.: in tale caso prevale l'elezione o dichiarazione di domicilio ex art. 161 c.p.p. oppure la "*domiciliazione ex lege*" ex art. 157 co. 8 bis c.p.p.?
- Per esemplificare: quando il P.M. emette il "decreto di citazione a giudizio" dovrà indicare all'Ufficiale Giudiziario di notificare il decreto al domicilio dichiarato od eletto ex art. 161 c.p.p. oppure di notificare il decreto al difensore di fiducia quale domiciliatario degli atti ex art. 157 co. 8 bis c.p.p.?
- Il problema è aperto sussistendo opposte soluzioni pur apparendo preferibile l'ipotesi della prevalenza della elezione o dichiarazione di domicilio ex art. 161 c.p.p.

### 3) I FASCICOLI ASSEGNATI EX NOVO

#### **A) NUOVE ASSEGNAZIONI**

Si tratta dei fascicoli assegnati per la prima volta ad un sostituto.

Per tale motivo occorre sempre visionare tali fascicoli non appena arrivano in segreteria in quanto possono riguardare notizie di reato rilevanti per le quali occorre un'immediata attivazione:

- fascicoli con indagati sottoposti a misura cautelare
- fascicoli relativi a decessi
- fascicoli di particolare allarme sociale (es. rapine, reati sessuali etc.)
- fascicoli relativi a reati contro la P.A.
- fascicoli ove è stato apposto al momento dell'iscrizione la dizione "*riferire al Procuratore*"
- fascicoli con reperto in sequestro in custodia onerosa
- fascicoli a carico di un magistrato per il quale occorre avvisare il Procuratore per le successive comunicazioni al C.S.M.

#### **B) FASCICOLI PROVENIENTI DAL G.I.P.**

Si tratta:

- dei fascicoli con indagini disposte ex art. 409 c.p.p. oppure con imputazione da formulare ex art. 409 c.p.p.
- sottofascicoli relativi all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo (che dovranno essere inseriti nel fascicolo del P.M.)
- sottofascicoli relativi alla richiesta di revoca o modifica di una misura cautelare (che dovranno essere inseriti nel fascicolo del P.M.)
- sottofascicoli relativi a richiesta di proroga termine indagini preliminari (che dovranno essere inseriti nel fascicolo del P.M.)
- fascicolo con richiesta di emissione di decreto penale di condanna non accolto oppure con revoca del decreto penale di condanna per omessa notifica al destinatario
- sottofascicoli di ammissione dell'indagato al gratuito patrocinio (che dovranno essere inseriti nel fascicolo del P.M.)

I fascicoli con "*indagini disposte dal G.I.P.*" ed "*imputazione disposta dal G.I.P.*" dovranno essere dalla Segreteria immediatamente sottoposti in visione al P.M..

Anche i "sottofascicoli" dovranno essere sempre visionati dal P.M. prima del materiale inserimento nel fascicolo del P.M. così da "rendersi conto" di cosa sia accaduto innanzi al G.I.P. e l'eventuale nomina di un difensore di fiducia

### **C) FASCICOLI RESTITUITI DAL G.U.P. O DAL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO**

Si tratta:

- dei fascicoli restituiti dal G.U.P. ai sensi dell'art. 421 bis c.p.p. nel corso dell'udienza preliminare con ulteriori indagini (da visionare con immediatezza per attivare subito le indagini indicate dal Giudice)
- dei fascicoli restituiti dal Giudice del dibattimento per nullità del “decreto di citazione a giudizio” oppure dell’ “avviso ex art. 415 bis c.p.p.” (da visionare per “sanare” il vizio rilevato dal Giudice ed esercitare nuovamente l’azione penale)

### **D) FASCICOLI PROVENIENTI DA ALTRA AUTORITA'**

Si tratta dei fascicoli trasmessi:

- da un collega dello stesso Ufficio di Procura “*per competenza interna*” (in quegli uffici di Procura con sezioni specializzate) oppure “*per eventuale riunione*” (in virtù del criterio del “precedente assegnatario” in caso di querela e contro-querela, oppure per connessione etc.)
- da altro Ufficio di Procura “*per competenza territoriale*” (ed in tal caso occorre visionare con immediatezza tali fascicoli in quanto possono riguardare indagati sottoposti a misura cautelare per i quali occorre provvedere ai sensi dell'art. 27 c.p.p. con la richiesta al G.I.P. competente per territorio di emissione della misura cautelare emessa dal G.I.P. poi dichiaratosi incompetente)

## IL CONCETTO DI NOTIZIA DI REATO, L'ISCRIZIONE E GESTIONE DELLA NOTIZIA DI REATO, I PRESUPPOSTI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI

La “notizia di reato” giunge all’Ufficio di Procura, sostanzialmente, attraverso i seguenti “canali”:

- a) informativa di Polizia Giudiziaria (art. 330 c.p.p.)
- b) denuncia/querela di un privato o di un ente pubblico (art. 333 c.p.p.)
- c) trasmissione di un referto medico da parte del Drappello P.S. di un Ospedale (art. 334 c.p.p.)
- d) ricezione di un “protesto” elevato da un notaio (art. 331 c.p.p.)
- e) altri casi in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ha l’obbligo di denuncia (art. 331 c.p.p.), casi a cui aggiungere anche:
  - la trasmissione di copia degli atti del dibattimento da parte del Giudice al P.M. ipotizzandosi a carico di un testimone il reato di falsa testimonianza
  - la trasmissione di copia degli atti dal parte del G.U.P. al P.M. all’esito del rito abbreviato ipotizzandosi ulteriori ipotesi di reato

**Quando sussistono i presupposti per l’iscrizione di un soggetto nel registro degli indagati ai sensi dell’art. 335 c.p.p.?**

E’ opportuno schematizzare:

**A) INFORMATIVA DI POLIZIA GIUDIZIARIA:** in tale ipotesi solitamente la P.G. identifica compiutamente il soggetto che “denuncia” all’A.G. e l’iscrizione dell’indagato è solitamente una logica conseguenza degli accertamenti esperiti dalla P.G.

**B) DENUNZIA/QUERELA DI UN PRIVATO O DI UN ENTE PUBBLICO:** in tale ipotesi solitamente il privato o l’ente pubblico indica il nominativo del soggetto denunciato o querelato ed il problema si pone nell’ipotesi in cui di tale soggetto non si conoscano le generalità complete.

Occorre, quindi, distinguere:

1) soggetto non compiutamente identificato ma identificabile con un “rapido” atto di indagine: in tal caso potrà iscriversi a modello 21 a carico di “persona da identificare”

Ad esempio:

- denuncia/querela di un privato nei confronti del sig. ROSSI MARIO che abita al terzo piano interno 4 dello stabile sito in Napoli al Corso Vittorio Emanuele nr. 135
- denuncia dell’I.N.P.S. nei confronti di ROSSI MARIO che ha incassato presso l’Ufficio Postale di Napoli Centrale il rateo di pensione del mese di maggio dichiarando l’esistenza in vita del padre ROSSI ANTONIO in realtà deceduto

2) soggetto non compiutamente identificato ed identificabile solo in seguito ad articolate indagini di Polizia Giudiziaria: in tal caso dovrà iscriversi a modello 44 a carico di “ignoti”

Ad esempio:

- denuncia/querela per il reato di appropriazione indebita di un'autovettura data in leasing nei confronti del legale rappresentante della società "BIANCHI SPA" (occorre acquisire una "visura camerale" della società, verificare chi era l'amministratore della società nella data di stipula del contratto di leasing, chi era l'amministratore al momento della cessazione del contratto di leasing, verificare la competenza territoriale ex art. 9 co. 2 c.p.p. etc.)

**C) TRASMISSIONE DI UN REFERTO MEDICO DA PARTE DEL DRAPPELLO P.S. DI UN OSPEDALE:** in tale ipotesi la valutazione preliminare è accertare se si sia innanzi ad un "fatto costituente reato" (almeno astrattamente) oppure innanzi ad una "pseudo-notizia di reato"

Occorre, quindi, distinguere:

1) fatto costituente astrattamente notizia di reato (ad es. art. 582-585 c.p., art. 590 c.p. per infortunio sul lavoro)

- Se il soggetto è identificabile con un "rapido" atto di indagine potrà iscriversi a modello 21 a carico di "persona da identificare" (ad es. nel caso di infortunio sul lavoro è solitamente identificabile con un celere atto di indagine il soggetto che all'interno della azienda è delegato al controllo della normativa a prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro)

- Se il soggetto a cui attribuire il fatto di reato è identificabile solo in seguito ad articolate indagini di Polizia Giudiziaria dovrà iscriversi a modello 44 a carico di "ignoti" (ad es. in caso di aggressione da parte di un soggetto non conosciuto dalla persona offesa; oppure di lesioni subite in seguito ad una rapina in banca oppure presso un ufficio postale; oppure lesioni subite in seguito a colpa medico professionale ove occorre accertare chi sia il sanitario responsabile della condotta da cui è derivata la lesione)

2) fatto che costituisce una "pseudo-notizia di reato"

Si tratta delle ipotesi di "autoarchiviazione" indicate in precedenza:

- lesioni dovute a cadute accidentali
- lesioni dovute ad ingestione accidentale di farmaci in dose superiore a quella terapeutica
- decesso per cause naturali (si pensi al decesso di una persona per una grave malattia terminale)
- suicidio (quando non sono ipotizzabili, neppure in via astratta, responsabilità di terzi, altrimenti è necessaria l'iscrizione a modello 44 o modello 21 per l'art. 580 c.p. anche perché in tali casi si deve procedere all'autopsia e solitamente all'accertamento tossicologico)

Si tratta, ancora, dei cosiddetti "casi problematici" quando si sia innanzi ad un "referto medico" dal quale non si comprende con immediatezza se, ad esempio, la ferita riportata dal lavoratore è dovuta a violazione della normativa antinfortunistica oppure ad una mera distrazione (ad es. si è tagliato il dito mentre sbucciava una mela durante la pausa pranzo): in tali casi dovrà iscriversi a modello 21 oppure 44 (per l'art. 590 c.p.) e richiedere al G.I.P. l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato

**D) RICEZIONE DI UN “PROTESTO” ELEVATO DA UN NOTAIO:** è l’ipotesi tipica della illecita negoziazione degli assegni bancari perchè denunciati rapinati, rubati, smarriti, ove l’iscrizione avverrà solitamente a modello 44 a carico di “*ignoti*” per il reato di cui all’art. 648 c.p. in attesa di sviluppare il “*protocollo investigativo*” in tema di ricettazione di titoli di credito

**E) ALTRI CASI IN CUI IL PUBBLICO UFFICIALE O L’INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO HA L’OBBLIGO DI DENUNZIA:** in tale ipotesi solitamente il Pubblico Ufficiale indica il nominativo del soggetto denunciato o querelato ed il problema si pone nell’ipotesi in cui di tale soggetto non si conoscano le generalità complete.

Anche in tal caso occorre distinguere:

1) soggetto non compiutamente identificato ma identificabile con un “rapido” atto di indagine: in tal caso potrà iscriversi a modello 21 a carico di “*persona da identificare*”

Ad esempio:

- il Giudice, dopo aver assolto TIZIO dal reato di contraffazione della polizza RCA apparentemente emessa dalla compagnia di assicurazioni “*GENERALI SPA*”, ha inviato copia degli atti al P.M. per procedere a carico di CAIO, ossia il proprietario del veicolo assicurato il cui nome compare sulla polizza contraffatta

2) soggetto non compiutamente identificato ed identificabile solo in seguito ad articolate indagini di Polizia Giudiziaria: in tal caso dovrà iscriversi a modello 44 a carico di “*ignoti*”

Ad esempio:

- Il G.U.P. nel pronunciare sentenza di non doversi procedere a carico di TIZIO per il reato di usura ha trasmesso copia degli atti al P.M. per procedere a carico di altro soggetto che nel corso dell’udienza preliminare è emerso essere stato colui che ha effettuato il prestito con corrispettivo usuraio alla persona offesa

## IL RAPPORTO CON LA POLIZIA GIUDIZIARIA: DELEGA E DIRETTIVE

In questo paragrafo si individueranno dei protocolli organizzativi al fine di indirizzare in modo consapevole le “deleghe d’indagine” agli organi di Polizia Giudiziaria.

Occorre in via preliminare distinguere:

- 1) la Polizia Giudiziaria “*procedente*”
- 2) la Polizia Giudiziaria “*delegata per territorio*”
- 3) l’Aliquota di Polizia Giudiziaria in servizio presso l’Ufficio di Procura (art. 56 c.p.p. ed art. 5 disp. att. c.p.p.)

### **1) La Polizia Giudiziaria “*procedente*” è quella che ha trasmesso all’A.G. la notizia di reato**

Ad esempio:

- la polizia giudiziaria che ha proceduto a redigere l’informativa di reato a carico di un indagato in occasione del sequestro di un veicolo per il reato di ricettazione
- la polizia giudiziaria che ha proceduto a raccogliere la denuncia/querela presentata da un privato o da un ente pubblico
- la polizia giudiziaria che ha trasmesso all’A.G. il referto medico attestante le lesioni gravissime con “prognosi riservata” di un soggetto in seguito ad aggressione, incidente stradale etc.

Quando il P.M. affida le ulteriori indagini che dovessero rendersi necessarie alla Polizia Giudiziaria “*procedente*” deve ricordare che presso l’ufficio di P.G. è già conservata copia di tutti gli atti in possesso dell’A.G.

Ciò comporta:

- che non è necessario allegare alla “*delega d’indagini*” copia degli atti ritenuti “utili” per svolgere le indagini delegate
- che è sufficiente, al riguardo, indicare nella “*delega di indagini*” il riferimento completo all’informativa di reato redatta dalla P.G. “*procedente*” ed inviata in Procura

### **2) La Polizia Giudiziaria “*delegata per territorio*” è quella a cui il P.M. delega singoli atti di indagine solitamente per motivi di competenza territoriale**

Ad esempio:

- la Questura di MILANO ha svolto indagini in ordine alla ricettazione di un telefono cellulare provento di rapina; gli atti sono inviati alla Procura di NAPOLI per competenza territoriale in quanto l’indagato TIZIO risiede presso il Comune di POZZUOLI; il P.M. iscrive la notizia di reato di cui all’art. 648 c.p. a carico di TIZIO e dispone la perquisizione domiciliare dell’abitazione dell’indagato al fine di ricercare e sequestrare l’apparecchio telefonico di TIZIO, delegando per l’esecuzione il Commissariato P.S. POZZUOLI
- la stazione dei Carabinieri di Napoli San Giuseppe ha proceduto ad escutare TIZIO in ordine alla provenienza di un assegno; emerge che TIZIO ha ricevuto il titolo da CAIO che risiede a

PALERMO; il P.M. delega per l'escussione di CAIO la stazione dei Carabinieri territorialmente competente per territorio del luogo ove questi risiede

Quando il P.M. affida le ulteriori indagini che dovessero rendersi necessarie alla Polizia Giudiziaria "delegata per territorio" deve ricordare che presso l'ufficio di P.G. non vi è solitamente alcun atto relativo all'indagine in corso.

Ciò comporta:

- che è sempre necessario allegare alla "*delega d'indagini*" copia degli atti ritenuti "utili" per svolgere le indagini delegate (ad esempio: copia dell'informativa di reato relativa alla ricettazione del telefono cellulare redatta dalla Questura di MILANO; copia delle s.i.t. rese da TIZIO in ordine alla negoziazione del titolo per poter procedere all'escussione di CAIO)

Singoli atti di indagine possono essere delegati a determinati organi di polizia giudiziaria territoriale quando è necessaria una particolare "professionalità":

- le indagini in tema di reati di criminalità economica possono essere delegate alla Guardia di Finanza
- le indagini in tema di omicidi, rapine, estorsioni possono essere delegate alle singole sezioni della Squadra Mobile delle Questure oppure al Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri
- le indagini in tema di reati ambientali possono essere delegate all'U.O.S.A.E. (unità antiabusivismo edilizio) della Polizia Municipale

### **3) L'Aliquota di Polizia Giudiziaria in servizio presso l'Ufficio di Procura**

E' alle dipendenze del Procuratore della Repubblica ed è costituita da sezioni di Polizia Giudiziaria suddivise in personale dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza; vi può anche essere personale della Polizia Municipale (ad esempio per i reati in materia ambientale).

Di solito il Procuratore assegna a ciascun singolo P.M. uno o più ufficiali od agenti di P.G. appartenente alla sezione che diventano i più stretti collaborati del sostituto.

Quali attività di indagine è opportuno delegare all'aliquota di Polizia Giudiziaria in servizio presso l'Ufficio di Procura, sia essa la sezione dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza oppure il singolo ufficiale od agente di P.G. assegnato al P.M. dal Procuratore della Repubblica?

E' opportuno schematizzare:

#### **A) ATTIVITÀ DI INDAGINE CHE E' OPPORTUNO DELEGARE ALL'UFFICIALE DI P.G. ASSEGNATO AL P.M.**

- i "*seguiti di Polizia Giudiziaria*" possono essere gestiti direttamente dall'ufficiale od agente di P.G. assegnato al P.M.:

- 1) esiti delle indagini effettuate dalla Polizia Giudiziaria “procedente” e “delegata per territorio”
- 2) note interlocutorie effettuate dalla Polizia Giudiziaria
- 3) seguiti “per conoscenza” effettuati dalla Polizia Giudiziaria “procedente” e “delegata per territorio”

- gli “*interrogatori ex art. 415 bis c.p.p.*” possono essere delegati direttamente all’Ufficiale di P.G. assegnato al P.M. (non anche all’agente di P.G., che non può effettuare gli interrogatori degli indagati).

Ciò comporta l’indubbio vantaggio costituito dal fatto che è possibile per il P.M. dare “per le vie brevi” delle direttive all’Ufficiale di P.G. da seguire nel corso nell’interrogatorio, cosa altrimenti difficilmente realizzabile in caso di delega alla Polizia Giudiziaria “*procedente*” oppure “*delegata per territorio*”

- l’istruttoria per quelle indagini nelle quali occorre seguire un “*protocollo investigativo-tipo*” già concordato con il P.M., come ad esempio:

- reati in tema di ricettazione assegni bancari
- reati in tema di ricettazione autoveicoli e motoveicoli
- reati a carico di “ignoti” per i quali occorre solo richiedere alla P.G. “procedente” l’esito delle indagini
- denunce di privati depositate direttamente in Procura e, quindi, relative a fatti per i quali non vi è una Polizia Giudiziaria “procedente”

## B) ATTIVITÀ DI INDAGINE CHE E’ OPPORTUNO DELEGARE ALLA SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

- attività di indagine complessa da eseguire sotto le continue direttive del P.M. (ad esempio reati associativi, reati con intercettazioni telefoniche od ambientali e così via quando non vi sia una Polizia Giudiziaria “*procedente*”)
- indagini a carico di appartenenti alle forze dell’ordine
- indagini a carico di magistrati
- indagini relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione
- indagini relative al reato di usura
- indagini relative ai reati sessuali
- procedimenti con indagini disposte dal G.I.P. ex art. 409 c.p.p. e breve termine per il compimento
- procedimenti per i quali vi è la richiesta di “*riferire*” del Procuratore
- reati in tema di falsi sinistri stradali